

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

IL PRESIDENTE

Protocollo 789

Ai sig.ri Presidenti dei Consigli
dell'Ordine degli Avvocati del Distretto

Bologna, addì 27 gennaio 2012

Com'è noto, l'art. 26 della legge 12/11/2011 n. 183 (Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla corte di cassazione e alle corti di appello), come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, prevede testualmente che:

1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

3. Nei casi di cui al comma 1) il presidente del collegio dichiara l'estinzione con decreto.

Essendo stata ravvisata la necessità di individuare una prassi comune ai fini dell'applicazione della norma, per vero non perspicuamente formulata, questa Presidenza ha provveduto a convocare i Presidenti ed i Consiglieri delle tre sezioni civili della Corte d'appello

All'esito dell'incontro è emerso il seguente condiviso orientamento (salva, ovviamente, l'autonomia di ogni singolo collegio nella valutazione delle specifiche questioni), con l'ovvia precisazione che – comportando il meccanismo previsto dalla norma, in caso di

mancata presentazione dell'istanza, l'estinzione del procedimento quale effetto della (tacita) "rinuncia all'impugnazione" – sono escluse dall'ambito di applicazione della disposizione in esame le cause nelle quali la Corte giudica come giudice di unico grado (che quindi saranno regolarmente trattate anche se pendenti da oltre tre anni alla data del 1/1/2012):

1) le cause – iscritte a ruolo oltre tre anni prima dell'entrata in vigore della legge – chiamate in trattazione in udienze cadenti entro il 30 giugno 2012, non importa se con rito camerale o di cognizione ordinaria, né per quale specifico incumbente (per lo più sarà il momento della precisazione delle conclusioni), saranno trattate solo se una parte abbia presentato, entro lo stesso termine, la dichiarazione di persistenza dell'interesse alla trattazione. In mancanza, la causa sarà rinviata ad una udienza post-feriale, per consentire alle cancellerie di rilevare ed elaborare i dati e ai consiglieri di ottenere un quadro definito e complessivo dello stato dei rispettivi ruoli. Peraltro, al fine di evitare rinvii, le parti interessate alla decisione potranno presentare nella stessa udienza di precisazione delle conclusioni (o quella che sia) l'istanza di cui sopra, la quale deve essere sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti. Sicché, qualora la persona fisica che ha conferito la procura sia impossibilitata a sottoscrivere l'istanza in dipendenza di un evento che determini l'interruzione del processo (ad esempio, decesso), l'istanza dovrà essere preceduta dalla costituzione volontaria per la prosecuzione ai sensi dell'art. 300, 2° comma c.p.c. Qualora, invece, l'evento non determini l'interruzione del processo (ad esempio, mutamento del legale rappresentante della società), dovrà essere giustificato il potere rappresentativo in capo al soggetto che sottoscrive la dichiarazione;

2) le cause già trattenute in riserva per la decisione, per le quali alla data dell'1 gennaio 2012 siano ancora pendenti i termini per il deposito di difese conclusionali ex art. 190 c.p.c., saranno trattate come quelle indicate sub 1) – quindi con rimessione sul ruolo e fissazione di udienza in una data analoga a quella ivi indicata – ove entro i detti termini non sia presentata la dichiarazione di persistenza dell'interesse alla trattazione, giacché, residuando un'attività processuale a carico dei difensori, è da ritenere che incomba sulle parti l'onere in questione;

3) le cause già trattenute in riserva per la decisione in cui i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica siano scaduti entro il 31 dicembre 2011, saranno regolarmente decise, non occorrendo – per essere esaurita l'attività difensiva prima dell'entrata in vigore della norma – la dichiarazione di

persistenza dell'interesse.

Il Presidente della Corte
Giuliano Lucertini

